

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo II - Citazione diretta a giudizio**

Art. 553 Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento.

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.